

SETTORE

DICHIARAZIONI

**SALDO 2020 E ACCONTO 2021  
DELLE IMPOSTE CON PROROGA AL 15.9.2021**

RIFERIMENTI

- Istruzioni mod. REDDITI 2021
- Istruzioni mod. IRAP 2021
- DPCM 28.6.2021
- Art. 9-ter, DL n. 73/2021
- Informative SEAC 29.6.2021, n. 197 e 14.7.2021, n. 213

IN SINTESI

*Come di consueto si riepilogano le modalità di determinazione degli importi da versare a titolo di saldo 2020 e acconto 2021 di IRPEF, IRES ed IRAP considerando che:*

- *è ufficiale la proroga al 15.9.2021 (senza maggiorazione) dei versamenti a favore dei "soggetti ISA", compresi i contribuenti forfetari / minimi nonché i soci / associati e collaboratori. In tal caso non risulta possibile versare entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%, ferma restando la possibilità di rateizzare il versamento di quanto dovuto;*
- *per il calcolo del saldo IRAP 2020 va conteggiato anche l'importo "figurativo" dell'acconto IRAP 2020 non versato da parte dei soggetti che hanno fruito del relativo esonero.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Come di consueto si riepilogano le modalità di determinazione degli importi da versare a titolo di saldo 2020 e acconto 2021 di IRPEF, IRES ed IRAP considerando che:

- la **proroga a favore dei "soggetti ISA", compresi i soci / associati e collaboratori** nonché i contribuenti **forfetari / minimi**, dapprima fissata dal DPCM 28.6.2021 al 20.7 - 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,40% (Informativa SEAC [29.6.2021, n. 197](#)) è stata ora **fissata al 15.9.2021 senza maggiorazione** dall'art. 9-ter, introdotto in sede di conversione del DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni bis" (Informativa SEAC [14.7.2021, n. 213](#)). Merita evidenziare che:
  - il citato art. 9-ter **non prevede** la possibilità di differire il versamento nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%;
  - **resta ferma la possibilità di rateizzare** quanto dovuto, al massimo in 4 rate, al fine di rispettare la conclusione della rateazione entro il mese di novembre. Pertanto, i titolari di partita IVA possono versare la prima rata il 15.9, la seconda il 16.9 e così via (i soci, anche di srl trasparente / associati / collaboratori impresa familiare entro la fine del mese);
  - la proroga **non** è fruibile da parte dei soci di srl non trasparente (ad eccezione dei contributi);
- a seguito del perdurare dell'emergenza COVID-19, il DL n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe", ha esteso le semplificazioni previste in materia di approvazione del bilancio, consentendo ai **soggetti IRES di approvare il bilancio 2020 entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (Informativa SEAC [3.3.2021, n. 71](#)), con **conseguente "slittamento" del versamento** delle imposte.



Il citato art. 9-ter che dispone la proroga al 15.9.2021 fa riferimento ai versamenti *"che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021"*. Ciò comporta che **possono fruire della proroga al 15.9.2021 le società che hanno approvato il bilancio nel mese di aprile / maggio / giugno** (ovvero successivamente in seconda convocazione);

- con l'art. 24, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", è stata disposta l'**esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata dell'acconto IRAP 2020** a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo **con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 250 milioni** (Informativa SEAC [21.5.2020, n. 152](#) e [24.7.2020, n. 219](#)).

#### SALDO IRPEF, IRES ED IRAP 2020

Il saldo 2020 di IRPEF e relative addizionali / IRES / IRAP è determinato quale differenza tra l'imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2021 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2020. In tale ambito merita rammentare che con l'art. 20, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", è stato disposto che **per il 2020, non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP se quanto versato risulta non inferiore all'80% della somma dovuta** in base al mod. REDDITI / IRAP 2021. Gli acconti 2020 determinati e versati su base previsionale possono pertanto fruire di una tolleranza del 20% rispetto all'imposta effettivamente dovuta per tale anno.

Come in passato, l'imposta a saldo **non va versata** ovvero, se a credito, **non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione** se il relativo importo è:

- **non superiore a € 12** con riferimento all'**IRPEF**, relative addizionali e all'**IRES**;
- **non superiore a € 10,33** con riferimento all'**IRAP**, tenendo presente che detto ammontare va riferito all'importo a debito / credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere fissato in misura diversa dalla singola legge regionale.



Con riferimento ai soggetti che hanno fruito dell'**esenzione dal versamento della prima rata dell'acconto IRAP 2020** sopra citata, si evidenzia che il relativo **importo figurativo va considerato versato per il calcolo dell'imposta dovuta a saldo per il 2020** (Informativa SEAC [22.04.2021 n. 125](#) e [9.7.2021, n. 208](#)).

#### SALDO CEDOLARE SECCA 2020

Per i redditi da locazione di immobili ovvero i redditi diversi derivanti dalle c.d. "locazioni brevi" assoggettati a cedolare secca è necessario:

- dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel quadro RB ovvero nel quadro RL (rigo RL10) del mod. REDDITI 2021 PF;
- versare il saldo dovuto tenendo presente quanto già versato a titolo di acconto nonché, in caso di locazioni brevi con intervento di un intermediario, della ritenuta operata dallo stesso.

Si rammenta che con la Circolare 13.4.2020, n. 9/E l'Agenzia delle Entrate ha specificato che la **non sanzionabilità dell'acconto 2020**, se quanto versato risulta **almeno pari all'80%** della somma dovuta in base al mod. REDDITI 2021 (art. 20, DL n. 23/2020), è **applicabile anche all'acconto 2020 della cedolare secca**.

#### SALDO IVIE / IVAFE 2020

Entro il termine previsto per il saldo IRPEF, le persone fisiche sono tenute al versamento del saldo 2020 dell'imposta determinata nel quadro RW del mod. REDDITI 2021 PF per gli immobili situati all'estero (IVIE) e le attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). In merito si rammenta che:

- sono **esenti IVIE** gli immobili esteri che costituiscono abitazione principale (comprese le relative pertinenze) ovvero la casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione / annullamento / scioglimento / cessazione del matrimonio, se l'immobile in Italia risulterebbe "non di lusso". Per detti immobili è applicabile l'effetto sostitutivo IVIE / IRPEF;
- con la citata Circolare n. 9/E l'Agenzia ha specificato che la **non sanzionabilità del versamento dell'acconto 2020**, se quanto versato risulta **almeno pari all'80%** della somma dovuta in base al mod. REDDITI 2021 (art. 20, DL n. 23/2020), è applicabile **anche all'acconto 2020 di IVIE / IVAFE**.

#### SALDO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO

Le società di capitali (spa, sapa, srl) considerate "di comodo", e quindi tenute all'applicazione della maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES, devono versare il saldo 2020 entro gli stessi termini previsti per l'IRES, utilizzando lo specifico codice tributo.

#### ACCONTO IRPEF, IRES ED IRAP 2021

I contribuenti sono tenuti al versamento dell'acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2021, da dichiarare nel mod. REDDITI / IRAP 2022, entro i medesimi termini previsti per il saldo 2020, ossia entro il 30.6 – 30.7.2021 con la maggiorazione dello 0,40% ovvero, per i **"soggetti ISA"** che possono fruire della proroga **entro il 15.9.2021 senza alcuna maggiorazione**. Come di consueto, l'acconto può essere determinato con il metodo storico oppure con il metodo previsionale, tenendo presente che ai sensi del DL n. 63/2002:



*"i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche [ora IRES] ..., nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103".*

#### Metodi determinazione acconto

<b>Storico</b>	L'acconto 2021 è determinato sulla base all'imposta 2020 evidenziata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a rigo "Differenza" o "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" del quadro RN del mod. REDDITI 2021;</li> <li>• a rigo "Totale imposta" del quadro IR del mod. IRAP 2021.</li> </ul> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">NB</div> <b>Va considerato l'eventuale saldo a credito</b> risultante dalla dichiarazione. Così, ad esempio, il credito IRPEF risultante dal mod. REDDITI 2021 PF (rigo RN46) può essere utilizzato per versare un minor acconto.
<b>Previsionale</b>	È possibile effettuare un versamento inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un'imposta 2021 minore rispetto al 2020.

Ai fini del versamento dell'acconto va inoltre rammentato che, l'art. 58, comma 1, DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", dispone che il **versamento degli acconti IRPEF / IRES e IRAP** dovuti dai **"soggetti ISA"** con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569, va effettuato in **2 rate di pari importo, del 50% ciascuna** (anziché 2 rate del 40% e 60% ciascuna).

A seconda del tipo di soggetto tenuto al versamento, pertanto, occorre distinguere due diverse modalità di determinazione dell'acconto da versare:

- per i soggetti **"no ISA"**, con **prima rata** nella misura del **40%** e **seconda rata del 60%**;
- per i **"soggetti ISA"**, con **prima e seconda rata** nella misura del **50% ciascuna**.

## ACCONTO IRPEF

Utilizzando il metodo storico, l'acconto IRPEF 2021 è pari al 100% dell'importo esposto a rigo RN34 "DIFFERENZA" del mod. REDDITI 2021 PF. In base all'importo di detto rigo il versamento non va effettuato, va effettuato in un'unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato.

Rigo RN34 "Differenza"		Acconto IRPEF 2021
Non superiore a € 51,65		Non dovuto
Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52		Versamento in <b>unica soluzione (100%</b> di rigo RN34) entro il <b>30.11.2021</b> .
Superiore a € 257,52	Soggetti no ISA	Versamento in <b>2 rate</b> pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>40%</b> di rigo <b>RN34</b> entro il <b>30.6 - 30.7.2021 + 0,40%</b>;</li> <li>• <b>60%</b> di rigo <b>RN34</b> entro il <b>30.11.2021</b>.</li> </ul>
	Soggetti ISA	Versamento in <b>2 rate</b> pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>50%</b> di rigo <b>RN34</b> entro il <b>15.9.2021</b>;</li> <li>• <b>50%</b> di rigo <b>RN34</b> entro il <b>30.11.2021</b>.</li> </ul>

### Esempio 1



Nel mod. REDDITI 2021 PF del sig. Verdi a rigo RN34 risulta un importo di € - 215.  
Il sig. Verdi non è tenuto a versare alcun acconto IRPEF.

### Esempio 2



Nel mod. REDDITI 2021 PF del sig. Gialli a rigo RN34 risulta un importo pari a € 47.  
Il sig. Gialli non è tenuto al versamento dell'acconto IRPEF.

### Esempio 3



Nel mod. REDDITI 2021 PF del sig. Neri, artigiano per il quale è previsto il relativo ISA, a rigo RN34 risulta un importo pari a € 220.  
L'acconto IRPEF di € 220 va versato in un'unica soluzione entro il 30.11.2021.

### Esempio 4



Nel mod REDDITI 2021 PF del sig. Rossi (privato) a rigo RN34 risulta un importo di € 468.  
L'acconto IRPEF va versato in 2 rate:

• I rata	187,20	(468 x 40%)	entro il 30.6 - 30.7.2021 + 0,40%
• II rata	280,80	(468 x 60%)	entro il 30.11.2021

### Esempio 5



Nel mod REDDITI 2021 PF del sig. Bianchi, commerciante per il quale è previsto il relativo ISA, a rigo RN34 risulta un importo pari a € 688.  
L'acconto IRPEF va versato in 2 rate:

• I rata	344,00	(688 x 50%)	entro il 15.9.2021
• II rata	344,00	(688 x 50%)	entro il 30.11.2021

**Esempio 6**

Nel mod. REDDITI 2021 PF del sig. Viola (esercente l'attività di gestione di un ostello della gioventù, per la quale non è stato approvato il relativo ISA):

- a rigo RN34 risulta un importo di € 715;
- a rigo RN46 “IMPOSTA A CREDITO” risulta un importo di € 225.

L'acconto IRPEF va versato in 2 rate. Considerato che il credito IRPEF 2020 (€ 225) viene utilizzato in compensazione verticale, il versamento va così effettuato:

- I rata            61         $[(715 \times 40\%) - 225]$         entro il 30.6 - 30.7.2021 + 0,40%
- II rata           429         $(715 \times 60\%)$                     entro il 30.11.2021

Nel quadro RN del mod. REDDITI 2021 PF è presente il **prospetto “Acconto 2021”** nel quale va riportato l'ammontare dell'acconto 2021 dovuto. Si rammenta che a rigo RN62 va **sempre riportato l'acconto dovuto applicando il metodo storico “e non i minori importi versati o che si intendono versare”** avendo utilizzato il metodo previsionale.

Acconto 2021		Casi particolari		Reddito complessivo	Imposta netta		Differenza
RN61 Ricalcolo reddito	1		2	,00	3	,00	4
RN62 Acconto dovuto				Primo acconto	1	,00	Secondo o unico acconto
					2	,00	

In tale prospetto (rigo RN61) vanno riportati anche i dati relativi alla rideterminazione dell'acconto 2021 al ricorrere degli specifici casi normativamente previsti di seguito rammentati.

Come in passato, in presenza di particolari fattispecie può risultare “**conveniente**” determinare l'acconto 2021 con il **metodo previsionale** come di seguito evidenziato.

### **Cedolare secca dal 2021**

Le persone fisiche che **dal 2021** hanno scelto di **assoggettare a cedolare secca** il reddito degli immobili locati:

- non sono tenute al versamento dell'acconto 2021 per la cedolare secca;
- possono determinare l'acconto IRPEF 2021 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario ovvero il reddito diverso (derivante dalla locazione breve) non sarà assoggettato ad IRPEF.

### **Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2021**

Le persone fisiche che **nel 2021 sono fuoriuscite** dal regime della **cedolare secca** e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili locati a decorrere dall'uscita:

- **non** sono tenute a versare l'**acconto IRPEF 2021** per il reddito dell'immobile che nel 2021 sarà assoggettato ad IRPEF;
- **possono**, utilizzando il metodo previsionale, **versare un acconto inferiore** ovvero **non versare l'acconto per la cedolare secca**.

### **Dal regime ordinario al regime semplificato “per cassa”**

Come noto, **dal 2017**, le **imprese in contabilità semplificata** determinano il reddito in base al **principio di cassa** in luogo di quello di competenza e in applicazione di tale regime, ai fini della determinazione del reddito, **non rilevano le esistenze iniziali / rimanenze finali**.

Tuttavia, il **reddito del primo periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto “dell'importo delle rimanenze finali ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza”**.

Così, per le imprese che **dal 2021** passano **dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata per cassa**, le rimanenze finali 2020 costituiscono un costo deducibile per il 2021.



La presenza di rimanenze rilevanti può pertanto comportare una significativa riduzione del reddito 2021, per cui può risultare opportuno / conveniente applicare il metodo previsionale.



## ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF si rammenta quanto segue.

<b>Addizionale regionale</b>	<b>Non sono dovuti</b> acconti.
<b>Addizionale comunale</b>	L'acconto va versato <b>entro il termine del saldo IRPEF</b> e quindi l'acconto 2021 va versato entro il 30.6 - 30.7.2021 (+ 0,40%) ovvero, per i "soggetti ISA" che possono fruire della proroga entro il 15.9.2021.

## ACCONTO 2021 PER MINIMI E FORFETARI

Con riguardo ai contribuenti minimi / forfetari le situazioni che si possono presentare e la relativa imposta dovuta per il 2021 sono così sintetizzabili.

Regime 2020	Regime 2021		Imposta dovuta per il 2021
Minimi	A	Minimi	Imposta sostitutiva (5%)
	B	Ordinario	IRPEF (determinata con modalità "ordinarie")
	C	Forfetario	Imposta sostitutiva (15%)
Ordinario	D	Forfetario	Imposta sostitutiva (15%)
Forfetario	E	Forfetario	Imposta sostitutiva (15%)
	F	Ordinario	IRPEF (determinata con modalità "ordinarie")

<b>A</b>	<b>Minimo 2020 e 2021</b>	I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2020 e continuano ad applicarlo nel 2021, devono versare <b>l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%, con le modalità previste ai fini IRPEF.</b>
<b>B</b>	<b>Minimo 2020 Ordinario 2021</b>	I soggetti minimi 2020 che nel 2021 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria): <ul style="list-style-type: none"> <li>determineranno il reddito 2021 nei modi ordinari / regime di cassa assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto;</li> <li><b>versano l'acconto 2021 dell'imposta sostitutiva</b> (codice tributo "1793") e lo indicheranno nel quadro RN del mod. REDDITI 2022 PF. È comunque possibile applicare il metodo previsionale e quindi non versare l'acconto 2021 dell'imposta sostitutiva.</li> </ul> I soggetti in esame per il 2020 sono <b>esonerati dall'IRAP</b> e pertanto <b>non sono tenuti a versare il relativo acconto 2021.</b>
<b>C</b>	<b>Minimo 2020 Forfetario 2021</b>	I soggetti minimi 2020 che nel 2021 hanno adottato il regime forfetario: <ul style="list-style-type: none"> <li>assoggettano il reddito 2021 all'imposta sostitutiva (15%);</li> <li><b>versano l'acconto 2021 dell'imposta sostitutiva dei minimi</b> (codice tributo "1793") e lo indicheranno nel quadro LM del mod. REDDITI 2022.</li> </ul>
<b>D</b>	<b>Ordinario 2020 Forfetario 2021</b>	In base alla disciplina generale in materia di acconti, si ritiene che i soggetti che dal 2021 hanno aderito al regime forfetario <b>non siano tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva 2021</b> , mancando la base di riferimento. Applicando il <b>metodo previsionale</b> detti soggetti possono <b>non versare l'acconto IRPEF 2021</b> ovvero <b>versare un minor acconto IRPEF 2021</b> rispetto a quello risultante con il metodo storico.
<b>E</b>	<b>Forfetario 2020 e 2021</b>	I soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2020 e continuano ad applicarlo nel 2021, devono versare <b>l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15%, con le modalità previste ai fini IRPEF.</b>

RIPRODUZIONE VIETATA

F	<b>Forfetario 2020 Ordinario 2021</b>	<p>I soggetti forfetari nel 2020 che nel 2021 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>determineranno il reddito 2021 nei modi ordinari / regime di cassa assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto;</li> <li><b>versano l'acconto 2021 dell'imposta sostitutiva</b> (codice tributo "1790") e indicheranno quanto versato nel quadro RN del mod. UNICO 2022 PF. È comunque possibile applicare il metodo previsionale e quindi non versare l'acconto 2021 dell'imposta sostitutiva.</li> </ul> <p>I soggetti in esame per il 2020 sono <b>esonerati dall'IRAP</b> e pertanto <b>non sono tenuti al versamento del relativo acconto 2021</b>.</p>
---	---------------------------------------	---

## ACCONTO IRES 2021

L'**acconto IRES 2021** dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali, applicando il metodo storico, è pari al **100%** dell'importo *"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente"* risultante a **rigo RN17** del mod. REDDITI 2021 SC e a **rigo RN28** del mod. REDDITI 2021 ENC.

Il relativo versamento non va effettuato, va effettuato in un'unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato.

Rigo RN17 / RN28	Acconto IRES 2021	
Non superiore a € 20,66	Non dovuto	
Superiore a € 20,66 ma non a € 257,52	Versamento in <b>unica soluzione</b> entro il <b>30.11.2021</b> se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (ovvero entro l'ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio) nella misura del <b>100%</b>	
Superiore a € 257,52	Soggetti no ISA	Versamento in <b>2 rate</b> pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>40%</b> di rigo <b>RN17/28</b> entro il <b>30.6 – 30.7.2021</b> (+ 0,40%) se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e il bilancio è stato approvato ad aprile / maggio, altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2020 (*);</li> <li><b>60%</b> di rigo <b>RN17/28</b> entro il <b>30.11.2021</b> se l'esercizio coincide con l'anno solare (altrimenti entro ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio).</li> </ul>
	Soggetti ISA	Versamento in <b>2 rate</b> pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>50% di rigo RN17/28</b> entro il <b>15.9.2021</b> se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e il bilancio è stato approvato nel mese di aprile / maggio / giugno (o successivamente in seconda convocazione), altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2020;</li> <li><b>50% di rigo RN17/28</b> entro il <b>30.11.2021</b> se l'esercizio coincide con l'anno solare (altrimenti entro ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio).</li> </ul>

(\*) Per i soggetti "no ISA" che hanno **approvato il bilancio nel mese di giugno**, il versamento scade il 31.7.2021 che cadendo di sabato "slitta" al 2.8, per il quale opera la c.d. "proroga di Ferragosto". Pertanto detti soggetti sono tenuti al versamento **entro il 20.8.2021 ovvero 20.9.2021 con la maggiorazione dello 0,40%**.

Come in passato, per la determinazione dell'acconto (ciò va considerato anche ai fini IRPEF) l'**imposta netta** di riferimento **va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2020**, per effetto del D.Lgs. n. 239/96.

## ACCONTO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO

Le società di comodo tenute dal 2020 all'applicazione della maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES devono versare altresì l'acconto 2021 di tale maggiorazione, entro i medesimi termini previsti per l'IRES, utilizzando gli specifici codici tributo. Si ritiene che **anche per il versamento di tale acconto** da parte di **un soggetto ISA** trovi applicazione quanto disposto dal citato art. 58 (se l'acconto è in **2 rate**, le stesse sono del **50% ciascuna**).

## ACCONTO IRES SRL TRASPARENTI

Per le srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, l'acconto IRES va determinato con modalità differenziate a seconda che si tratti del **primo anno di efficacia dell'opzione ovvero delle annualità successive** come di seguito schematizzato.

<b>Primo anno di validità dell'opzione</b>	La società che intende <b>applicare il regime di trasparenza dal 2021</b> (opzione da indicare nel quadro OP del mod. REDDITI 2021 SC): <ul style="list-style-type: none"> <li>• calcola l'acconto IRES 2021 con il metodo storico o previsionale (<b>senza tener conto della trasparenza</b>), anche se dal 2021 non è soggetto passivo IRES;</li> <li>• attribuisce ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, l'acconto così determinato. Questi ultimi scomputeranno lo stesso dall'IRPEF dovuta nel mod. REDDITI 2022 PF sul reddito 2021 ad essi imputato per trasparenza.</li> </ul>
<b>Anni successivi di validità dell'opzione</b>	La società che ha esercitato l'opzione per il triennio 2019 – 2021 ovvero per il triennio 2020 – 2022 <b>non deve versare alcun acconto IRES per il 2021</b> . Anche la società che ha optato per la trasparenza per il triennio 2018 – 2020 ed intende rinnovare l'opzione per il triennio 2021 – 2023 non versa l'acconto IRES 2021. In tal caso è opportuno che la società richieda a ciascun socio, prima del termine di versamento dell'acconto, la comunicazione (raccomandata) di voler rinnovare l'opzione, considerato che se viene meno l'adesione anche di uno solo dei soci l'opzione non può essere rinnovata e per la società scatta l'obbligo di versare l'acconto IRES 2021.
<b>Primo periodo successivo la scadenza del triennio</b>	La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2018 – 2020 e che <b>non intende rinnovare</b> l'opzione per il triennio 2021 – 2023, è <b>tenuta a versare l'acconto IRES 2021</b> calcolato sulla base dell'imposta 2020 che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione.
<b>Periodo di decadenza dal regime</b>	La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2021 è tenuta a versare l' <b>acconto IRES 2021</b> calcolato <b>sull'imposta 2020</b> rideterminata <b>senza tener conto del regime di trasparenza</b> .



La srl trasparente è in ogni caso tenuta al versamento dell'**acconto IRAP**.

## ACCONTO IRAP 2021

Il versamento dell'**acconto IRAP 2021** va determinato applicando le **medesime regole previste per l'acconto IRPEF / IRES**. Lo stesso quindi è stabilito nella misura del **100%** da versare:

- per i **soggetti "no ISA"**:
  - in unica soluzione entro il 30.11.2021; ovvero
  - in 2 rate, **del 40% e del 60%**, rispettivamente entro il 30.6 - 30.7.2021 (+0,40%) e il 30.11.2021;
- per i **"soggetti ISA"**:
  - in unica soluzione entro il 30.11.2021; ovvero
  - in 2 rate **del 50% ciascuna**, rispettivamente entro il 15.9.2021 e il 30.11.2021.

Per i **soggetti IRES**, come sopra evidenziato, in caso di **approvazione del bilancio entro 180 giorni** (29.6.2021) il termine di versamento risulta essere:

- il **20.8 - 20.9.2021 con la maggiorazione dello 0,40%** (il 31.7.2021 cade di sabato e successivamente opera la c.d. "proroga di Ferragosto") per i **soggetti "no ISA"**;
- il **15.9.2021** per i **"soggetti ISA"**.

L'acconto IRAP **non è dovuto** se l'importo di **rigo IR21 "Totale imposta"** del mod. IRAP 2021 è non superiore a € 51,65 per le persone fisiche e non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

RIPRODUZIONE VIETATA



### Regioni in disavanzo sanitario

Nelle Regioni che non hanno ancora raggiunto la copertura del disavanzo del settore sanitario, continuano a trovare applicazione le maggiorazioni dell'aliquota ordinaria ovvero delle aliquote ridotte / maggiorate dalle disposizioni regionali.

#### ACCONTO CEDOLARE SECCA 2021

Per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1127, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), **a decorrere dal 2021 l'importo dell'acconto** da versare a titolo di cedolare secca deve essere **calcolato sul 100%** dell'imposta dovuta per l'anno precedente (non più sul 95%).



**L'acconto 2021 della cedolare secca (21% - 10%) è pertanto dovuto in misura pari al 100% dell'imposta dovuta per il 2020.**

Va inoltre considerato che **anche alla cedolare secca dovuta dai "soggetti ISA"** è applicabile il citato art. 58, DL n. 124/2019 in base al quale vanno versate **2 rate dell'acconto di pari importo** (50% ciascuna).

Si rammenta che nel mod. REDDITI 2021 PF è presente il quadro LC riservato alla *"Determinazione della cedolare secca"*, nel quale:

- per determinare **se l'acconto è dovuto / non dovuto** e se va versato in un'unica soluzione o in 2 rate va fatto riferimento all'importo di **rigo LC1, campo 5 "Differenza"**;
- l'ammontare dell'acconto 2021 da versare va esposto a **rigo LC2**.

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI	Totale imposta cedolare secca		Imposta su redditi diversi (21%)		Totale imposta complessiva		Ritenute CU locazioni brevi		Differenza		Eccedenza dichiarazione precedente	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00
	Cedolare secca risultante da 730/2021											
	Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati		Acconti sospesi		Trattenuta dal sostituto		Rimborsata da 730/2021		Imposta a debito	
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00	12	,00
Determinazione della cedolare secca	Imposta a credito											
	13	,00										
Acconto cedolare secca 2021	LC2	Primo acconto		1	,00	Secondo o unico acconto		2	,00			

Rigo LC1, campo 5		Acconto cedolare secca 2021
Non superiore a € 51,65		Non dovuto
Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52		Versamento in <b>unica soluzione</b> entro il <b>30.11.2021</b> . L'importo da versare è pari al <b>100%</b> di rigo LC1, campo 5.
Superiore a € 257,52	Soggetti no ISA	Versamento in <b>2 rate</b> pari al: • <b>40%</b> di rigo LC1, campo 5, entro il <b>30.6 - 30.7.2021</b> (+ 0,40%); • <b>60%</b> di rigo LC1, campo 5, entro il <b>30.11.2021</b> .
	Soggetti ISA	Versamento in <b>2 rate</b> pari al: • <b>50%</b> di rigo LC1, campo 5, entro il <b>15.9.2021</b> ; • <b>50%</b> di rigo LC1, campo 5, entro il <b>30.11.2021</b> .

Come sopra accennato, in caso di:

- **applicazione della cedolare secca dal 2021**, non è dovuto l'acconto 2021 per la cedolare secca ed è possibile "ridurre" l'acconto IRPEF;
- **fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2021**, non è dovuto l'acconto IRPEF 2021 relativa agli immobili per i quali si è verificata la fuoriuscita e l'acconto 2021 della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale.

#### ACCONTO IVIE / IVAFE 2021

Entro i predetti termini, i soggetti interessati devono versare l'acconto IVIE / IVAFE, determinate nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini IRPEF. Tale ultimo assunto (*"con le stesse modalità previste ai fini IRPEF"*) comporta che, anche per l'acconto in esame è necessario distinguere tra "soggetti ISA" e soggetti "no ISA", per la determinazione delle rate (50% + 50% ovvero 40% + 60%).

RIPRODUZIONE VIETATA

### OBBLIGO DI RICALCOLO DELL'ACCONTO

Come noto, in caso di utilizzo del metodo storico, al ricorrere di specifiche fattispecie è **obbligatorio ricalcolare l'acconto IRPEF / IRES** considerando quale imposta del periodo precedente (2020) quella che si sarebbe ottenuta non applicando determinate disposizioni. In particolare si rammenta che risulta necessario ricalcolare l'acconto 2021 nei seguenti casi:

- **deduzione forfetaria distributori carburanti.**  
Per il calcolo dell'acconto IRPEF / IRES 2021 l'imposta 2020 va rideterminata **senza tener conto della deduzione forfetaria** a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, individuata in base al volume d'affari conseguito;
- **noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto.**  
Per il calcolo dell'acconto IRPEF / IRES 2021 è necessario rideterminare il reddito 2020 facendo concorrere allo stesso **anche i proventi derivanti dal noleggio occasionale** di unità di diporto **assoggettati all'imposta sostitutiva del 20%**;
- **liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi / concorsuali** che non concorrono alla formazione del reddito quali sopravvenienze attive.  
Considerato che l'esclusione dal reddito di detti importi si realizza mediante la deduzione degli stessi in 5 quote annuali, per il calcolo dell'acconto IRPEF / IRES 2021 è necessario rideterminare il reddito 2020 facendo concorrere allo stesso **anche la quota (1/5) di liberalità dedotta**.

Con riferimento all'**iper e maxi ammortamento** l'art. 1, comma 65, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) dispone che:



*"la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 60 e 62".*

Considerato che tale previsione **limita la necessità di rideterminare l'imposta per l'acconto 2019 e 2020**, i soggetti che fruiscono dell'iper ammortamento per i beni materiali (comma 60) e del maxi ammortamento dei beni immateriali (comma 62) **non sono tenuti ad effettuare il ricalcolo dell'acconto 2021**.

Inoltre, la Finanziaria 2020 (commi da 184 a 197) ha "sostituito" iper / maxi ammortamento con agevolazioni fiscali che prevedono il riconoscimento di un credito d'imposta, per le quali non è prevista la rideterminazione dell'imposta ai fini del calcolo dell'acconto.

Come sopra accennato, nel **mod. REDDITI 2021 PF** è presente uno specifico rigo (**RN61**) nel quale riportare i **dati del ricalcolo dell'acconto IRPEF 2021** (reddito, imposta e differenza rideterminati).

**Tali informazioni non sono da riportare nel mod. REDDITI 2021 SC / ENC**, nei quali è richiesta l'indicazione dei dati utilizzati per il ricalcolo dell'acconto relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (ricalcolo acconto IRES 2020) e non dei dati per il ricalcolo dell'acconto 2021.

### MODALITÀ DI VERSAMENTO

In sede di versamento dell'acconto 2021 il contribuente può utilizzare in compensazione (verticale / orizzontale) i crediti a sua disposizione.

<b>Verticale</b>	Si utilizzano <b>imposte / contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore</b> (ad esempio, saldo IRPEF 2020 a credito con la prima rata dell'acconto IRPEF 2021), senza la necessità di utilizzare il mod. F24.
<b>Orizzontale</b>	Si utilizzano <b>imposte / contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori</b> (ad esempio, saldo IRPEF 2020 a credito con saldo IRAP 2020 a debito). La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS. Ciò richiede l'utilizzo del mod. F24.

RIPRODUZIONE VIETATA

In materia di compensazione orizzontale si rammenta inoltre che:

- è fissato a **€ 5.000** il limite annuo di **utilizzo dei crediti tributari** (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è **necessario il visto di conformità**.  
Tale limite è **elevato a € 20.000** per i soggetti che ottengono un **punteggio ISA 2020 almeno pari a 8** oppure un **punteggio medio ISA 2019 e 2020 pari a 8,5**;
- **sia i soggetti titolari di partita IVA che i "privati"** hanno l'**obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel / Fisconline) **per la compensazione** del credito nel mod. F24, indipendentemente dall'importo;
- **non è possibile** utilizzare la compensazione in caso di **iscrizione a ruolo** a seguito di **mancato pagamento**, totale o parziale, di somme dovute a causa dell'**utilizzo indebito di crediti**.

Le modalità di presentazione del mod. F24, collegate alla **qualifica del contribuente** (titolare di partita IVA / privato) e alla **presenza o meno di compensazione**, possono essere così sintetizzate.

Tipologia versamento	Contribuente	Modalità utilizzabile
Mod. F24 "a debito" <b>senza</b> compensazione	Privato	Modello cartaceo, servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
Mod. F24 con saldo " <b>a zero</b> "	Privato Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline)
Mod. F24 "a debito" <b>con</b> compensazione	Privato	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
Mod. F24 "a debito" <b>con</b> compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline)
Mod. F24 "a debito" <b>con</b> compensazione di " <b>altri</b> " crediti (ad esempio, contributi previdenziali)		Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)



Il "vincolo" riguardante l'**utilizzo dei crediti tributari per importi superiori a € 5.000 dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il credito, introdotto dal DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", opera **a prescindere dal punteggio ISA conseguito**.

## IMPORTO MASSIMO COMPENSABILE

L'importo massimo annuo compensabile è ordinariamente fissato a **€ 700.000** (non vanno considerati i crediti utilizzabili in compensazione verticale). Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA trimestrali (Comunicato Agenzia delle Entrate 20.7.2004). L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.



Il predetto limite alla compensazione di € 700.000 è stato **elevato a**:

- **€ 1.000.000 per il 2020** ad opera dell'art. 147, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";
- **€ 2.000.000 per il 2021** ad opera dell'art. 22, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni bis".

Come in passato l'Agenzia può bloccare le compensazioni ritenute sospette / rischiose in base ai criteri / parametri individuati dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 28.8.2018 (Informativa SEAC [30.8.2018, n. 246](#)).

### COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Ai fini della compensazione, nel mod. F24 vanno compilate, in particolare, le seguenti colonne:

<b>"importi a credito compensati"</b>	Ammontare del credito utilizzato in compensazione
<b>"anno di riferimento"</b>	Periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce il credito
<b>"codice tributo"</b>	Codice del versamento a saldo dell'imposta per la quale è scaturito il credito / codice tributo specifico del credito utilizzato

Se il tributo è rateizzabile, nella colonna "rateazione / regione / provincia / mese rif." va indicato "0101".

Importo da versare	Codice tributo	Importo da versare	Codice tributo
Saldo IRPEF	4001	Saldo IRAP	3800
Acconto IRPEF (1° rata)	4033	Acconto IRAP (1° rata)	3812
Addizionale regionale	3801	Acconto 20% (tassazione separata)	4200
Saldo addizionale comunale	3844	Saldo cedolare secca (10% - 21%)	1842
Acconto addizionale comunale	3843	Acconto (1° rata) cedolare secca (10% - 21%)	1840
Saldo IRES	2003	Saldo imposta patrimoniale immobili all'estero (IVIE)	4041
Acconto IRES (1° rata)	2001	Acconto imposta patrimoniale immobili all'estero (IVIE)	4044
Saldo maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo	2020	Saldo imposta patrimoniale attività finanziarie all'estero (IVAFE)	4043
Acconto maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo	2018	Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie all'estero (IVAFE)	4047

### RAVVEDIMENTO

Il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento, eventualmente applicando la modalità "parziale" (Informativa SEAC [24.10.2019, n. 298](#)).

Sanzione ridotta		Termine di versamento della regolarizzazione
<b>da 0,1% a 1,4%</b>	1/10 dell'1% per giorno	<b>Entro 14 giorni dalla scadenza</b> , tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%
<b>1,5%</b>	1/10 del 15%	<b>Dal 15° al 30° giorno</b> dalla scadenza
<b>1,67%</b>	1/9 del 15%	<b>Dal 31° al 90° giorno</b> dalla scadenza
<b>3,75%</b>	1/8 del 30%	<b>Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione</b>
<b>4,29%</b>	1/7 del 30%	<b>Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo</b> alla violazione
<b>5%</b>	1/6 del 30%	Entro il termine di accertamento

Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dello 0,05% dall'1.1 al 31.12.2020 e dello 0,01% dall'1.1.2021.

■

### RIPRODUZIONE VIETATA